

LUGLIO
2026

Kleros magazine

Mensile di **informazione familiare e patrimoniale**





Gianni Fuolega
Amministratore delegato Kleros



Massimo Doria
Presidente Kleros



Massimo Perini
Avvocato e partner Kleros

IL FUTURO SI PIANIFICA NEL PRESENTE

Kleros srl nasce come società di consulenza nell'ambito familiare, patrimoniale, aziendale, generazionale e nella tutela della famiglia e del patrimonio.

Oggi viviamo tutti nel mondo dell'informazione e delle notizie in tempo reale in quanto, accanto alle fonti tradizionali come stampa, tv e radio, si sono affiancati i social media.

In questo gigantesco mondo di informazioni, Kleros Magazine ha l'obiettivo di inserirsi come fonte specializzata per fornire a voi tutti un mensile di aggiornamento in ambito familiare e patrimoniale.

Dalla nostra esperienza professionale abbiamo compreso l'importanza delle informazioni legate alla tematica familiare e patrimoniale al fine di comprendere l'utilità e l'importanza di attivare una corretta progettazione patrimoniale.

Pertanto affermiamo che "se sei informato comprendi, se comprendi conosci, se conosci pianifichi e se pianifichi puoi proteggere la tua famiglia ed il tuo patrimonio".

Carissime lettrici e carissimi lettori,

ci siamo, anzi, meglio, ci risiamo.

Con questo numero siamo ufficialmente entrati a distanza di un anno nella “pausa estiva” del nostro appuntamento con il Kleros Magazine. Vi abbiamo preparato un bel numero “ricco” per il mese di luglio, poi per agosto tutti in pausa, e ci si rivede a settembre belli e belle abbronzati e pronti a ripartire.

Per noi, ma immaginiamo per molti di voi, arrivare a luglio e agosto, significa fare una sorta di pit-stop, una pausa fatta di vacanza, riposo, famiglia, viaggi e relax.

Per noi sarà sicuramente anche una pausa utile alla programmazione per la “ripresa lavori” verso il fine anno.

Quindi, anche se in meritata pausa, vi terremo compagnia con questa lettura estiva, con i nostri casi, le nostre storielle e i nostri aggiornamenti.

Quindi vi raccomando, leggete tutto, e scriveteci, ci fa piacere sentirvi e avere i vostri commenti relativamente al magazine.

In questo mese come sempre parleremo di successione, di famiglia, di previdenza, tratteremo tutte tematiche attuali legate al mondo patrimoniale, e come sempre lo facciamo e lo faremo a modo nostro, con il nostro linguaggio e il nostro stile semplice, diretto e, nei limiti del possibile, piacevole da leggere.

Vi raccomandiamo allora, divertitevi, andate al mare, in montagna, ai laghi, fate gite, immergetevi nell’acqua, respirate a polmoni pieni l’aria dell’estate, e riempitevi di esperienze, di quei bei ricordi che rimangono, delle luci, dei sapori, dei colori, degli odori, delle risate, delle notti che solo l’estate ci sa dare, e circondatevi di affetti, di amicizie, circondatevi delle cose più belle.

Buona lettura e buone vacanze a tutti.



LUGLIO 2026

NUMERO SEI

Indice

6 **SUCCESSIONE EREDITARIA** **L'EREDITÀ DEL QUARTO FIGLIO**

a cura del Kleros Team

12 **SUCCESSIONE EREDITARIA** **L'EREDITÀ DI ALDO, L'UOMO "VOLANTE"**

a cura di Antonio Foti

24 **PATRIMONIO & FAMIGLIA** **IL MUTUO PER LA CASA DELLA CONVIVENTE**

a cura di Massimo Perini



LUGLIO 2026

NUMERO SEI

Indice

27 **PREVIDENZA
FONDI PENSIONE 2026**
a cura di Alessandro Micheli

34 **THE WARREN BUFFETT'S LESSON**
a cura del Kleros Team

36 **LE NOVITÀ DEL MESE
AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO E GIURISPRUDENZIALE**
a cura del Kleros Team

SUCCESSIONE EREDITARIA

L'eredità del quarto figlio

a cura del Kleros Team

Ore 10.30 del mattino, siamo al parco comunale, una bella panchina all'ombra in una mattinata afosa di inizio luglio. Tano e Peppino, un'ottantina di anni a testa, ed in comune una passione sfrenata per i cantieri e per il codice civile. Tano, sventolando il giornale sotto il naso dell'amico

"Peppino, e molla un attimo quel cruciverba!"

"Eh, che c'è, mi hai fatto pigliare un colpo..."

"Hai letto le ultime da Piazza Cavour?"

"No, non so niente"

"E vedi, se non ci fossi io tu giusto quattro lettere verticali inizia con "c" sapresti..."

"E allora dimmi, raccontami "professore""

"La Cassazione ha appena salvato i nostri sudati risparmi dalle sorprese dell'ultimo minuto!"

Peppino si sistema gli occhiali sul naso e "Sorpresa, sorpresa... alla nostra età è se domani mi sveglio senza un nuovo dolorino. Dimmi, che è successo?"

"Parlo di testamento e di figli"

"Eh, e che vuoi che sia, le solite storie di sempre"

"No, seguimi"

"Vai, ti seguo"



SUCCESSIONE EREDITARIA

L'eredità del quarto figlio

a cura del Kleros Team

“Qui parliamo di testamento e di figli sopravvenuti!”

“Figli sopravvenuti?”

“Sì, mettiti comodo che ti spiego”

“Sono comodissimo”

“Immagina la scena: un tizio anni fa scrive il suo bel testamento, ok?”

“Ok, fa testamento”

“Lui ha tre figli, e fa le cose fatte per bene, dividendo equamente tra loro”

“Perfetto”

“Ma qui c'è il colpo di scena!”

“Fermo, ci arrivo! Zaaac, spunta un altro figlio”

“Bravo, esatto, sei un genio!”

“Modestamente, l'ho sempre detto”

“Arriva un quarto figlio, diciamo pure un colpo di coda della giovinezza”

“Beato lui, diciamo il miracolo della vita, mia nonna diceva che più siamo meglio stiamo”

“Sì, lascia stare tua nonna poverina che quando c'era non c'era ancora la ruota”

“E dov'è il problema?”



SUCCESSIONE EREDITARIA

L'eredità del quarto figlio

a cura del Kleros Team

“Il problema è che il nuovo arrivato, una volta cresciuto, voleva far saltare tutto il banco”

“Ma pensa te e dopotutto, figlio pure lui è”

“Sì, ma lui ha tirato in ballo l'articolo 687 del codice civile”

“687 codice civile, mi sfugge”

“Te lo traduco semplice semplice: se ti nasce un figlio dopo che hai redatto il testamento, quel foglio di carta diventa carta straccia, è la revoca di diritto!”

“Come revoca di diritto?”

“Diciamo che il testamento “muore”, e quindi si passa direttamente alla successione legittima, come se tu non avessi scritto nulla”

Peppino lo fissa, sgrana gli occhi “Ma scherziamo, cioè io passo le notti in bianco a decidere a chi e come lasciare la casa al mare, poi arriva un nuovo pargolo e manda a monte tutto? Ma che legge è?”

“Calma Peppino, non farti salire la pressione”

“E sei tu che me la fai salire la pressione”

“Sì, ma vedi, la Legge lo fa per una specie di “presunzione psicologica”, cioè immagina che se il testatore avesse saputo di avere altri figli avrebbe disposto in modo diverso”



SUCCESSIONE EREDITARIA

L'eredità del quarto figlio

a cura del Kleros Team

“Ho capito, ma cosa dice la giurisprudenza su sta cosa?”

“Diciamo che in passato la giurisprudenza ci è sempre andata giù pesante su sta cosa. I Giudici hanno sempre detto che se nasce un figlio, il testamento salta, punto”

“E allora mi stai dicendo che questo quarto figlio cià ragione lui e il testamento è da buttare?”

“No, calmati, è qua il colpo di genio”

“Colpo di genio?”

“Ce l’ho qua, fresca di Stampa, stai a sentire”

“Sono tutto orecchie”

“I Giudici del Palazzaccio dicono, caro ragazzo, un conto è se tuo padre scrive il testamento quando non ha nessun figlio e pensa di rimanere solo ed è chiaro che in questo caso la nascita del figlio cambierebbe lo scenario, si ritornerebbe a quell’aspetto psicologico di prima”

“Esatto”

“Ma qui no, il padre aveva già tre figli quando ha firmato quel pezzo di carta!”

“Esatto, sapeva già molto bene cosa significa avere figli tra i piedi”

“Sì, e quindi i giudici hanno stabilito un principio logico: se



SUCCESSIONE EREDITARIA

L'eredità del quarto figlio

a cura del Kleros Team

sei già genitore quando fai il testamento, conosci già i tuoi doveri, quindi la nascita di un quarto o quinto figlio non cancella la tua testa e la sua volontà originaria”

“E quindi?”

“E quindi niente”

“Come niente?”

“No, intendo dire niente, il testamento rimane valido”

“Ah, ok, se mi dici “niente” e non continui, io vado in confusione”

“Non andarmi in confusione, il testamento rimane in piedi”

“Ok, non vado in confusione, meno male, il testamento rimane valido”

“Esatto”

“Ma allora scusami”

“Dimmi”

“Ma allora sto quarto figlio, solo perché è arrivato per ultimo resta a bocca asciutta? Mica è colpa sua se è nato tardi”

“Sì, tu mi sa che sei nato tardi”

“No, ma è sbagliato quello che dico?”

“No, ma allora ti pare che il codice civile lascia un figlio a secco?”



SUCCESSIONE EREDITARIA

L'eredità del quarto figlio

a cura del Kleros Team

“Direi di no”

“La Cassazione ha spiegato che il testamento resta valido sì, ma il nuovo arrivato potrà fare quella che gli avvocati chiamano azione di riduzione, e pretendere la sua parte”

“Chiaro, il testamento resta valido, ma datemi la mia fetta di torta”

“Proprio così”

“Che bravo che sei Tano, ne sai una più del diavolo”

“Mi informo io, tengo in moto il cervello”

“Bravo, tieni in moto il cervello che non si sa mai, guarda qua al parco, li vedi, ci potrebbe essere qualcuno di questi sessantenni che potrebbe un domani risultare il tuo quarto figlio”

(Vedasi Cassazione civile, sent. n. 18192 del 5 giugno 2026)



SUCCESSIONE EREDITARIA

L'eredità di Aldo, l'uomo "volante"

a cura di Antonio Foti

Vi racconto la storia di Aldo, e anche se la storia e i nomi di tutti i protagonisti sono ovviamente di pura fantasia, si tratta di una bella storia a sfondo patrimoniale successorio.

La storia è divisa in tre puntate, un po' come avviene nelle serie di Netflix: prima parte "Aldo, l'uomo volante, e la sua famiglia"; seconda parte la "La successione ereditaria dell'uomo volante"; la terza e ultima parte "Il Patrimonialista e l'eredità dell'uomo volante".

"Aldo, l'uomo volante, e la sua famiglia"

Parto con la prima parte, e lo faccio necessariamente con il parlarvi di Aldo, un giovane e simpatico ottantatreenne. Dico giovane perché lo sappiamo, in fondo l'età è solo un numero quando sei "giovane dentro".

Aldo nel corso della sua vita è sempre stato un appassionato sportivo, ha sempre praticato molti sport, ma non sport qualsiasi, diciamo anche quelli che anche un quarantenne in ottima forma fisica ci penserebbe più volte prima di avventurarsi... Oltre alla corsa, al karate e al calcetto, tra i suoi sport preferiti ci sono sempre stati il base jumping e il bungee jumping. Ultimamente però, Aldo si è dedicato con



SUCCESSIONE EREDITARIA

L'eredità di Aldo, l'uomo "volante"

a cura di Antonio Foti

passione al paracadutismo, in quanto sostiene, non sappiamo in realtà secondo quale "criterio", sia più "adatto" a un uomo di 83 anni. *"Non sono vecchio, sia chiaro, ma non potendo più sopportare certe sollecitazioni, meglio qualcosa di più soft come il paracadutismo..."* ha avuto modo di precisare.

Aldo, a distanza di molti anni dalla mancanza di sua moglie, da cinque anni convive stabilmente con Serena, un bel po' più giovane di lui, e anche lei appassionata "paracadutista", addirittura "paracadutista acrobatica".

In tutta questa bellissima storia, a questo punto, occorre anche tener conto che il nostro ottantreenne "volante", ha un figlio, Nicola, avuto dal matrimonio con la moglie. Nicola, che è sposato, ha 2 figli, è un professionista affermato e, rispetto al padre, diciamo che lui ama restare "con i piedi ben piantati per terra"

Pur essendo molto diversi, padre e figlio si vogliono veramente molto bene. I rapporti tra il figlio Nicola e Serena, nuova compagna di suo padre, diciamo che sono "normali",



SUCCESSIONE EREDITARIA

L'eredità di Aldo, l'uomo "volante"

a cura di Antonio Foti

lui ha accettato la nuova convivenza del padre, diciamo per il massimo rispetto sempre avuto verso di lui.

Nicola si è sempre confrontato su tutto con il padre Aldo e, anche alla luce delle sue "passioni", lo ha sempre esortato a parlare con un buon Patrimonialista, perché si sa, la vita è imprevedibile sempre, ma a maggior ragione quando nel tempo libero "ti piace volare"...

Aldo, per natura poco incline a certi argomenti, a queste cose ci aveva sempre un po' "girato largo..."

Il figlio, da parte sua, è sempre stato al corrente di alcune donazioni fatte dal padre alla compagna, ma in più occasioni Aldo gli aveva detto che sarebbe stato lui il suo unico erede. Intanto passa il tempo, e Aldo il giorno del suo ottantaquattresimo compleanno, per festeggiare decide di farsi un regalo: si lancia da una altezza che non aveva mai provato prima.

Tutto molto bello e in linea con le sue passioni. C'è un problema, però, che Aldo ultimamente tende un po' a dimenticarsi le cose... sbadato un po' lo è sempre stato, un po' disordinato pure, ma sai con l'età qualche cosina la si



SUCCESSIONE EREDITARIA

L'eredità di Aldo, l'uomo "volante"

a cura di Antonio Foti

dimentica un po' con più frequenza, è normale. E succede, purtroppo, che quel giorno Aldo dimentica un dettaglio di particolare rilevanza: Aldo si dimentica di aprire il paracadute.

Fine della prima parte.

"La successione ereditaria dell'uomo volante"

A questo punto si apre la seconda parte, diciamo quella "successoria".

Nicola e Serena vengono convocati dal consulente finanziario di Aldo.

Consulente: "Quanto mi dispiace per Aldo, un uomo veramente positivo e così pieno di vita..."

"Anche troppo direi... se fosse stato un po' più prudente..." replica Nicola.

"Sì, ma ha fatto la vita che desiderava fare, e lo ha fatto fino all'ultimo..." replica Serena.

"Mi ha sempre raccontato del vostro ottimo rapporto e che avreste "sistemato" tutto tra voi in modo impeccabile. Proprio per questo, mi ha sempre detto, che un testamento non era per nulla necessario e che un giorno vi avrei potuto parlare insieme



SUCCESSIONE EREDITARIA

L'eredità di Aldo, l'uomo "volante"

a cura di Antonio Foti

come stiamo a facendo oggi" dice il consulente guardandoli fissi negli occhi come per dire "Ok? Capito?"

"Mi scusi, ma solo per capire, perchè sta parlando al plurale, e perché la signora è stata convocata insieme a me... unico erede di mio padre sono io" - precisa Nicola- "lei, da quanto mi ha sempre riferito mio padre, ha già ricevuto una importante donazione..."

"Sì, eccolo, ti riferisci alla casa di Taormina, come immaginavo... me l'ha donata perché sapeva che mi sarebbe stata utile a stare bene mentalmente, e poi perché me ne sono sempre occupata io per curarla negli anni. Lo sai bene, lui non aveva tempo con tutti i suoi hobby... poi di cosa parliamo, si tratta di una casetta di neanche 100 metri quadrati..." replica Serena.

"Già, giusto una casetta di 100 mt che oggi varrà almeno 2 milioni di euro..." precisa Nicola.

E Serena, girandosi dall'altra parte per non guardarlo "Sì, guarda, facciamo dieci milioni, è fatta di oro colato..."

Interviene allora il consulente che, cercando di metterla giù facile "Su via, vi prego, torniamo a noi, vediamo le volontà del povero Aldo".



SUCCESSIONE EREDITARIA

L'eredità di Aldo, l'uomo "volante"

a cura di Antonio Foti

“Bene, ok, veniamo a noi allora” replica Nicola

“Lei ha fatto un’istanza alla Banca sig. Nicola, e qua le risultanze: ci sono investimenti finanziari e poi ci sono due polizze, diciamo di circa 500.000 euro che, come vede, la signora le sta evidenziando” precisa il consulente

“Ma ci mancherebbe” precisa Serena “ecco qua, non ho niente da nascondere io, sono le volontà di suo padre...”.

E il consulente quindi precisa “Se beneficiaria delle polizze risulta la signora qui presente, per tutto il resto degli investimenti presumo andrà tutto a lei signor Nicola, non essendoci un testamento lei è l’unico erede. Parliamo di investimenti finanziari per almeno 800.000 euro, e c’è anche un c/c per un importo totale di euro 100.000,00...”

“Vedi?” dice Serena “Che grande uomo tuo padre, lo ricorderò domani nel mio volo acrobatico col paracadute... lui ha pensato a tutti...”

“Sì, certo, e io ora penso a me...”

Fine della seconda puntata.



SUCCESSIONE EREDITARIA

L'eredità di Aldo, l'uomo "volante"

a cura di Antonio Foti

"Il Patrimonialista e l'eredità dell'uomo volante"

"Questo è quello che è accaduto..." spiega Nicola al suo Patrimonialista "ma adesso non so che fare, accetto l'eredità? E poi?"

"Vedi Nicola, la prima cosa che ti consiglierei di fare, per non saper né leggere e né scrivere, è quella di accettare l'eredità con il beneficio di inventario"

"E che vuol dire?"

"Vedi, tu in quanto figlio di tuo padre, sei un erede legittimario, quindi un erede particolarmente tutelato dalla legge"

"Insomma, lo immaginavo, sono un figlio del defunto..."

"Esatto, e quindi la legge ti "riserva" una quota ben precisa del patrimonio di tuo padre"

"Ok, ma quindi come mi tutelo? Devo fare una causa?"

"Diciamo che se tu risultassi leso, teoricamente sì, si chiama azione di riduzione, ed è qui che torniamo all'inizio del discorso, cioè dell'accettazione con il beneficio di inventario..."

"Ma io pensavo che semplicemente l'eredità si accettava oppure no..."



SUCCESSIONE EREDITARIA

L'eredità di Aldo, l'uomo "volante"

a cura di Antonio Foti

“Sì, vero, ma quando la accetti, la puoi accettare con diverse modalità, tra cui quella con il beneficio di inventario...”

“Ok, e perché io con questa modalità?”

“Perché ce lo dice l'art. 564 del codice civile, il cui testo prevede che il legittimario che non ha accettato l'eredità col beneficio di inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunciato all'eredità”

“No, fermo, mi sono perso... beneficio di inventario, riduzioni delle donazioni, legati...”

“Te la faccio semplice, significa che se vuoi agire in riduzione a tutela dei tuoi diritti ereditari contro Serena, puoi farlo, ma solo se previamente accetti l'eredità col beneficio di inventario...”

“Ah sì?”

“Eh sì, lo dice appunto il 564 del codice civile...”

“Vedi, all'apertura della successione di tuo padre, l'unico erede sei tu, e quindi se vuoi far causa a chi non è tuo erede devi aver accettato col beneficio di inventario...”

“Ho capito, perché lei ha ricevuto donazioni, non eredità”



SUCCESSIONE EREDITARIA

L'eredità di Aldo, l'uomo "volante"

a cura di Antonio Foti

“Esatto...”

“Aspetta però, ma al momento della morte di mio padre lei ha incassato i soldi delle polizze!”

“Sì, ma non le ha ricevute come “erede”, ma semplicemente come beneficiario di un contratto assicurativo, quindi lei non è tua coerede...”

“E a quanto ammonta la mia quota di legittima?”

“In questo caso è il 50% di tutto il patrimonio di tuo padre e, quindi, occorrerà verificare se quanto tu hai ricevuto valga meno di quanto ti spetta...”

“E come si fa?”

“Si chiama riunione fittizia, e calcoleremo quanto lasciato in eredità aumentato delle donazioni fatte in vita...”

“Caspita, ora è tutto più chiaro... allora devo prendere tutti i documenti disponibili e procediamo?”

“Sì, certo”

“Ok, allora volo, vado e torno subito...”

“Fai pure con calma e direi, viste le circostanze, se eviti di volare meglio...”





ACCADEMIA DEL PATRIMONIALISTA

www.kleros.it



Dalla Formazione alla Professione

Un percorso evolutivo virtuoso profilato sulle diverse esigenze

PATRIMONIALISTA



STRUMENTI

TECNOLOGIA

COMPETENZA

OPERATIVITÀ

CONOSCENZA

FORMAZIONE



Perchè la consulenza patrimoniale?



Migliorare la propria immagine inserendo nuovi servizi consulenziali ad alto valore aggiunto



Incrementare la visibilità del mercato



Fidelizzare con nuove analisi i clienti in essere



Facilitare l'acquisizione di nuovi clienti



Visita il nostro sito www.kleros.it



Vi racconto una storia, e ve la racconto così, pour parler, ma anche giusto perché la ritengo probabilmente d'interesse diffuso.

Se vi parlo di convivenza parlo di situazioni diffuse, se vi parlo di mutui immobiliari parlo di situazioni diffuse, se vi parlo di coppie che “scoppiano” vi parlo di situazioni diffuse... quindi? Quindi sì, credo che vi racconto una storia di interesse diffuso.

Giusto per iniziare, ammettiamo che voi siate due conviventi more uxorio, cioè, per capirci, due conviventi “come marito e moglie”. Situazione molto diffusa a livello sociale, oramai sempre più famiglie sono fondate sulla convivenza e, lo sappiamo, esiste anche una legge dello Stato ad hoc, la legge 76/2016, la cosiddetta Cirinnà, che disciplina appunto “le convivenze”.

Detto questo, possiamo anche dire che è staticamente diffuso che tra compagno e compagna ad un certo punto il rapporto possa entrare in crisi, d'altronde, come succede tra coniugi, può succedere anche tra compagna e compagna no? Bene.

Se fino a qua siamo d'accordo su tutto, c'è anche un altro aspetto da considerare: questa coppia che è oramai famiglia a tutti gli effetti riconosciuta per legge, potrà avere figli, attività imprenditoriali e, direi è molto plausibile, casa e mutuo.

Ok, ora mettiamo tutto insieme: voi due compagni state bene insieme, insieme siete famiglia, insieme vi fate il mutuo cointestato per acquisto casa intestata solo a lei, e ad un certo punto voi conviventi entrate nella puntualmente nella “crisi del rapporto”. Può succedere, e sarebbe da dire “ognuno per la sua strada” se solo non ci fosse di mezzo, in questa bella strada, la casa pagata col mutuo e, più nello specifico, con le rate del mutuo cointestato pagate da uno dei conviventi nella casa che è di proprietà solo della compagna.



E allora lo possiamo capire, emotivamente, io che ho pagato le rate del mutuo per la casa di lei, portate pazienza, io ora le voglio indietro, eccome che le voglio indietro...

E tu invece, che ti sei trovata pagato il mutuo per la tua casa per metà dall'altro... ciao...

Poi è un attimo, e dalle parole si può passare ai fatti e, più nel dettaglio, si può passare per le aule di giustizia.

Ecco allora che la matassa, grado dopo grado, arriva a Roma, e passa alla fine ai poveri giudici della Cassazione, e fa pure caldo in questo periodo a Roma...

Gli Ermellini, allora, prima di andare in ferie, si pronunciano, e chiariscono un po' di punti che, almeno, saranno chiari per tutti nel futuro.

I Giudici in questo periodo accaldati della Cassazione prendono in mano (mano sudata, fa caldo...) anzitutto l'art. 2034 del codice civile, e ci dicono "Oh, belli, guardate che il nostro Ordinamento Giuridico contempla anche le cosiddette "obbligazioni naturali", cioè, per capirci, quelle obbligazioni che rientrano nell'adempimento di un dovere morale e sociale"... capito?"

E non è finita qua. Sempre i poveri Giudici di Roma, accaldati, prendono in mano (sempre mano "estiva"sudata...) un altro articolo del codice civile, l'art. 2041, e dicono "Teniamo conto anche che il nostro Legislatore ha previsto una specifica azione che si chiama "azione generale di arricchimento", in base alla quale chi si è arricchito senza giusta causa a danno di un'altra persona, è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale".

E allora si mettono comodi, e prendono il compagno della nostra storia, lo guardano negli occhi e gli dicono: "Oh, ma lo vedi come siamo sudati per te?"



Si? Bravo, allora ascolta a me: tu hai pagato la parte di mutuo anche della tua compagna? Siiii? Bene. Ora tu dici che lei si è “arricchita ingiustamente”, e tiri in ballo il 2041 del c.c., vero? Bravo. Ma tieni presente bello, che il tuo pagamento rientra nell’adempimento delle cosiddette “obbligazioni naturali”, cioè integra un’obbligazione assunta in adempimento di un dovere morale o sociale di contribuzione, un’obbligazione connotata da spontaneità e insuscettibile di ripetizione, capito?”

Il povero compagno quindi, anche lui accaldato in questo periodo, lo possiamo capire, se ne deve fare una ragione, anche se non vuole, se la fa: “Le ho pagato parte del mutuo per la sua casa? Bene, potevo pensarci prima, ora la casa è sua, io ho adempiuto ad un’obbligazione naturale... me lo ha detto un giudice sudato...”

Come ogni bella storia, chiudiamo con “morale della favola”: se il compagno si fosse consultato con un Patrimonialista Kleros, pur con lo stesso scenario familiare e patrimoniale, tutto questo non sarebbe mai accaduto.

Fine della storia.

(Vedasi Cass. civ., sez. III, ord., 26 giugno 2026, n. 21881)



Come noto, il trattamento di fine rapporto, il “famoso” TFR, è costituito dal 6,91% della retribuzione annua di un dipendente, e viene liquidato in modo differito alla cessazione del rapporto di lavoro.

Una volta (spesso anche adesso in verità...) veniva individuato con il termine “liquidazione”, ed ha sempre avuto una funzione oggettivamente “previdenziale”, soprattutto in relazione ai rapporti di lavoro di lungo periodo.

Dal 2007 il lavoratore dipendente ha avuto la possibilità di investire il proprio TFR nella previdenza integrativa, al fine di ottimizzare l'integrazione pensionistica futura.

La Legge di bilancio 2026 ha introdotto però novità rilevanti, ed il cliente, spesso, si trova un po' disorientato rispetto a tali tematiche.

Ecco allora che il dialogo con un Patrimonialista della Kleros Community può veramente fare la differenza.

Ce lo raccontano Giulia (nome di fantasia), cliente che ha appena cambiato lavoro ed è in cerca di informazioni, e il suo patrimonialista di fiducia.

«Buongiorno»

«Buongiorno Giulia, in cosa posso esserti utile?»



«Ho sentito parlare di grandi cambiamenti con riguardo ai fondi pensione e il TFR a partire da questa estate. Visto che ho appena cambiato lavoro, e sono appena stata assunta in una nuova azienda, forse sarebbe opportuno informarmi.»

«Eh sì Giulia, credo che la corretta informazione rappresenti sempre il primo passo più importante per qualsiasi scelta patrimoniale»

«Già, volevo quindi capire un po' meglio cosa prevede questa nuova riforma della previdenza complementare. C'è qualcosa che dovrei fare subito?»

«Vedi Giulia, la Legge di Bilancio 2026 ha introdotto una riforma organica, entrata in vigore proprio il 1° luglio 2026. Un primo aspetto di particolare rilevanza riguarda anzitutto l'adesione automatica tramite il meccanismo del "silenzio-assenso".»

«Caspita, "silenzio-assenso"? Cosa significa? Significa che se non faccio nulla vengo iscritta d'ufficio a un fondo pensione?»

«Sì Giulia, esattamente. Devi sapere che dal momento della tua assunzione hai una finestra temporale di 60 giorni. Se entro questo termine non esprimi una tua volontà contraria per iscritto, il tuo TFR maturando, insieme a un contributo dell'azienda e a una piccola quota a tuo carico, verrà trasferito automaticamente al fondo pensione collettivo di riferimento per la tua



azienda generalmente quello previsto dal tuo contratto di lavoro.»

«Ah, capisco... ma io come sai sono una persona molto prudente... se volessi tenere il TFR in azienda come ho sempre fatto, oppure se volessi scegliere un mio fondo pensione privato?»

«Nessun problema, puoi farlo tranquillamente, la tua libertà di scelta è totalmente salvaguardata, sempre però entro quei famosi 60 giorni dall'assunzione, nei quali puoi esercitare il diritto di rinuncia compilando il modulo che l'azienda è obbligata a consegnarti. Così facendo, puoi decidere di lasciare il TFR in azienda secondo le regole tradizionali (l'articolo 2120 del codice civile), oppure destinarlo a una forma pensionistica che preferisci tu.»

«Ok, chiaro. Ma se decidessi di lasciarlo in azienda, la scelta sarebbe definitiva»

«No, ed è questo rappresenta un altro bel aspetto della riforma. La scelta è sempre revocabile. Per capirci, se tu dovessi rinunciare oggi, e poi tra un anno decidessi di investire nella previdenza complementare, potrai cambiare idea in qualsiasi momento e iniziare a versare il TFR nel fondo. Ma anche qualora tu decidessi di iscriverti al fondo collettivo, e in futuro vorrai trasferire la tua posizione altrove, la legge stabilisce che, superato il periodo minimo di permanenza, potrai spostare il tuo capitale senza perdere il contributo economico del datore di lavoro. Direi che si tratta di una grande conquista in termini di portabilità.»



«Direi molto interessante. Ma parliamo un attimo del momento in cui finalmente andrò in pensione, cosa cambierà quando potrò riprendere questi soldi?»

«La riforma dà flessibilità nella fase di uscita, superando i vecchi limiti rigidi. Prima potevi chiedere al massimo il 50% del totale sotto forma di capitale, mentre ora la quota massima liquidabile in un'unica soluzione sale al 60% del montante accumulato. Il resto viene erogato in rendita, ma con nuove opzioni personalizzabili: puoi scegliere una rendita a durata definita, fare prelievi liberi regolati dalla legge o chiedere un'erogazione frazionata per un periodo minimo di 5 anni.»

«E dal punto di vista fiscale? Lo Stato riconosce qualche incentivo?»

«Assolutamente sì cara Giulia, diciamo che la convenienza fiscale è stata potenziata in un'ottica di premiare chi lascia i soldi nel fondo a lungo termine. Sulla prestazione finale è poi prevista una imposta sostitutiva che inizialmente è del 15% e poi in base agli anni di iscrizione scende fino a toccare il 9%.»

«Praticamente più tempo resto iscritta, meno tasse pago alla fine?»

«Esatto, viene premiata la continuità. Inoltre, un'altra novità importante riguarda il modo in cui i fondi gestiscono i tuoi risparmi se vieni iscritta automaticamente. Non useranno più solo i classici comparti garantiti a basso



rendimento, ma applicheranno i percorsi cosiddetti "Life-Cycle". Significa che l'investimento si adatta alla tua età: finché sei giovane ed è lontano il pensionamento, i tuoi soldi saranno investiti in comparti più dinamici, con una maggiore esposizione ai mercati finanziari per cercare rendimenti più alti. Man mano che ti avvicinerai all'età pensionabile, il fondo sposterà automaticamente il capitale su linee d'investimento sempre più prudenti e protette per preservare quanto accumulato.»

«Mi sembra soluzione adatta a chi non è particolarmente esperto di mercati finanziari. Quindi ricapitolando: l'azienda adesso deve darmi dei moduli informativi, giusto?»

«Esatto, proprio così. I datori di lavoro hanno nuovi e severi obblighi informativi: al momento dell'assunzione devono consegnarti un documento completo che spiega il funzionamento del silenzio-assenso, gli accordi collettivi, a quale fondo andrebbero i soldi e come fare per rinunciare. Hanno anche l'obbligo di conservare la documentazione che firmerai»

«Ho capito, tutto chiaro. Non saprei però ancora decidere se investire il mio TFR nella previdenza complementare o meno... tu, da professionista, cosa mi consiglieresti in massima sincerità e chiarezza?»

«Vedi Giulia, potrei parlarti per ore di tante cose per farti comprendere come



sia fondamentalmente più conveniente investire il TFR in un fondo pensione rispetto che a lasciarlo in azienda. Potrei parlarti della differenza tra come il trattamento di fine rapporto si rivaluta se lasciato in azienda piuttosto che in un fondo, potrei parlarti dei rischi che potenzialmente corrono i tuoi soldi se il tuo datore di lavoro va in insolvenza, nonché farti un paragone fiscale per capire quanti soldi in più ti rimangono se aderisci a un fondo pensione, tutte cose da conoscere e da “mettere sul piatto”. Ma da patrimonialista che tratta ogni giorno anche la tematica successoria, ti faccio un ragionamento che parte da un'altra prospettiva...»

«Quale?»

«Vedi Giulia, mi hai raccontato recentemente che purtroppo i tuoi genitori purtroppo non ci sono più...»

«Sì, esatto»

«E che i tuoi familiari più stretti sono i tuoi due fratelli con i quali non hai più buoni rapporti...non vi fate nemmeno gli auguri a Natale, corretto?»

«Sì, purtroppo sì, corretto. I nostri rapporti sono degenerati all'apertura della successione di nostro padre. I soldi della successione li siamo divisi, ma il problema sono stati gli immobili che sono attualmente ancora in comproprietà, e abbiamo una causa in corso per la loro divisione...»



ma cosa c'entra questo con il mio TFR?»

«Vedi Giulia, devi sapere una cosa: il TFR non entra immediatamente nell'asse ereditario come qualsiasi bene che cade in una successione, ma viene regolato dall'articolo 2122 del Codice Civile, che prevede un diritto autonomo, si dice iure proprio, a favore di specifici familiari. In questo caso, per l'ipotesi di tua commorienza, arriverebbe al 50% ai tuoi due fratelli...»

«No, mai e poi mai! Cosa posso fare per evitare questa situazione?»

«Ecco, ad esempio, aderendo a un fondo pensione tua sei libera di indicare quale beneficiario chi vuoi tu, evitando che il tuo TFR vada a loro.»

«Caspita, ti ringrazio infinitamente, ora ho le idee decisamente più chiare. Non avrei mai immaginato che si potessero realizzare simili scenari. Adesso ho capito cosa posso fare»

«Bene Giulia, mi fa piacere, e magari, se possibile, aggiungici anche qualche giorno di meritata vacanza»

The Warren Buffett's lesson

a cura del Kleros Team

“Lascerò ai miei figli abbastanza perché possano fare qualsiasi cosa,
ma non abbastanza perché non debbano fare nulla”

Warren Buffett

Un tizio che di nome fa (anzi, faceva) Albert Einstein (qualcuno ne avrà sentito parlare...) un tempo disse “L’interesse composto è l’ottava meraviglia del mondo. Chi è in grado di comprenderlo, lo guadagna. Chi non lo capisce, lo paga”.

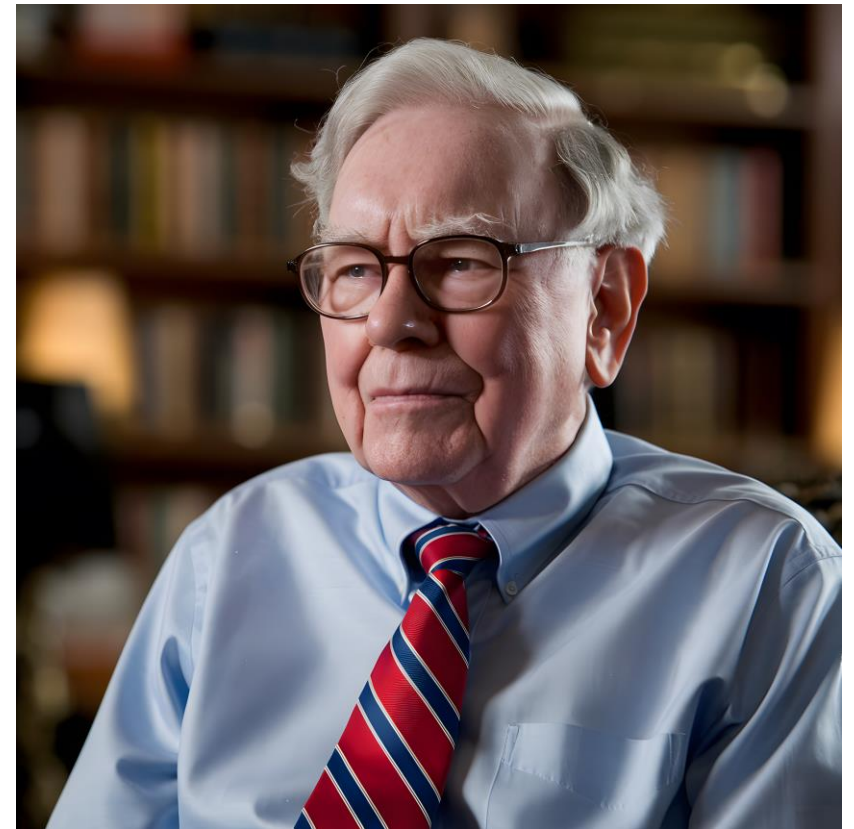
Uno dei principi cardine della strategia di investimento del caro Warren Buffet, è proprio rappresentato dall’interesse composto.

Immagino molti lo sapranno, si tratta di quel fenomeno in base al quale se un investimento produce delle rendite, queste ultime, se reinvestite, produrranno altre rendite e, quindi, l’investimento iniziale più passa il tempo, più si autoalimenta. E’ il cosiddetto “effetto palla di neve”, ossia la palla di neve che scendendo accumula ulteriore neve e diventa sempre più grossa.

Applicare con tempo e costanza la regola dell’interesse composto, porta veramente a numeri impressionanti nel lungo periodo.

Buffet lo fa da sempre e, come spesso dice lui, negli investimenti serve metodo e pazienza, il resto lo fa il tempo...

Quello che però colpisce, è che questa regola, oramai diffusa a livello finanziario, il vecchio di Omaha ci spiega che andrebbe applicata anche in altri ambiti, tanto che per lui sta alla base della sua crescita personale ed imprenditoriale: l’interesse composto delle conoscenze.



The Warren Buffett's lesson

a cura del Kleros Team



Molti lo sapranno, la giornata standard di Buffett è caratterizzata da tante, tante ore di studio e lettura. Si dice che abbia un allenamento tale da leggere circa 500 pagine al giorno.

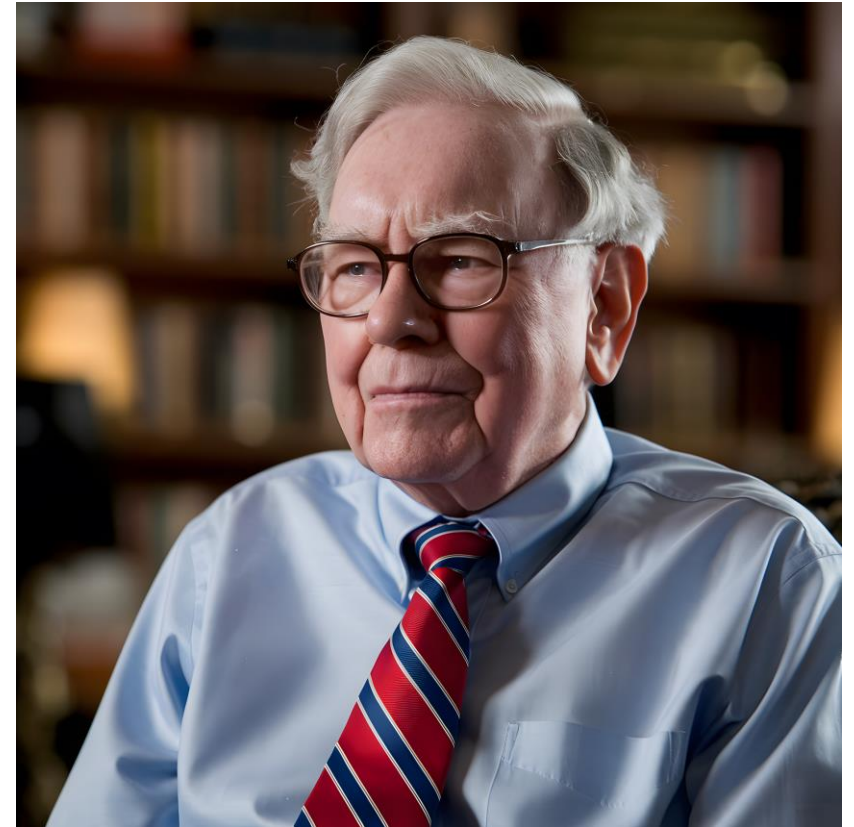
La prima regola degli investimenti di uno degli uomini più patrimonializzati del pianeta è “investi in te stesso”.

Per il caro Warren l'apprendimento continuo fa la differenza, negli affari, nel business e in generale nella vita.

E anche qui la regola è proprio la stessa dell'interesse composto: ogni cosa che impari si aggiunge a quelle che hai già imparato, che a loro volta aggiungeranno altre cose che imparerai.

Il socio storico di Buffett, Charlie Munger, lo ha evidenziato in molte occasioni: “Una delle prime caratteristiche che mi sento di evidenziare se mi parlate di Warren, è che non ha mai smesso di imparare”.

E allora facciamone tesoro: se disciplina, costanza e tempo portano a grandi risultati dal punto di vista finanziario, la stessa regola vale per noi stessi, e per le nostre conoscenze. Lasciamo che quella “palla di neve” delle nostre conoscenze continui sempre a rotolare, e giorno dopo giorno diventi sempre più grossa... non dimentichiamocelo, perché il primo e più importante investimento è quello in noi stessi.



LE NOVITÀ DEL MESE

**AGGIORNAMENTO
LEGISLATIVO
&
GIURISPRUDENZIALE**



TRASFERIMENTO DELLE QUOTE SOCIETARIE ED ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI DONAZIONE

(Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n.116 del 4 giugno 2026)

dott. Massimo Doria

Appare di particolare pregio la risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 116 del 4 giugno 2026.

La pronuncia si inserisce nell'applicazione pratica della regola di cui all'articolo 3, c. 4 ter, del D.Lgs. 346/1990, inerente le ipotesi di esenzione fiscale nei trasferimenti di partecipazioni sociali e aziende.

Come noto, la norma cui ci si riferisce prevede l'esenzione per i trasferimenti a favore dei discendenti e del coniuge che si impegnino a non cedere a loro volta le quote o l'azienda per almeno 5 anni e, per le partecipazioni nelle società di capitali, a condizione che colui che riceve le quote ottenga il "controllo" (controllo ai sensi dell'art. 2359, c. I, n. 1, c.c.).

Nel caso specifico sottoposto al vaglio dell'Agenzia prevedeva il padre-imprenditore intendeva organizzare il passaggio generazionale delle sue partecipazioni con le seguenti modalità:

1. conferimento delle proprie partecipazioni in due società in nome collettivo utilizzando il regime del realizzo controllato (art. 177, commi 2 e 2-bis, del Tuir);
2. trasferimento ai figli, tramite patti di famiglia (art. 768-bis cc), della nuda proprietà delle quote, mantenendone per sé l'usufrutto.

A questo punto è evidente che si tratta di stabilire se, ai fini dell'esenzione fiscale, i figli acquisiscano o meno l'effettiva titolarità richiesta dalla norma per ottenere l'esenzione.

L'Agenzia delle Entrate, al termine del proprio iter argomentativo, arriva alla conclusione che se i discendenti non diventano realmente titolari dell'impresa, e né prendono in mano la sua gestione, l'imposta di donazione va versata con aliquota ordinaria.

Le argomentazioni poggiano anzitutto sulla finalità della legge: l'agevolazione ha quale scopo quello di favorire il passaggio generazionale dell'impresa, e quindi il subentro effettivo dei figli nella gestione e nella continuità dell'attività economica.



TRASFERIMENTO DELLE QUOTE SOCIETARIE ED ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI DONAZIONE

(Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n.116 del 4 giugno 2026)

dott. Massimo Doria

A tal fine, precisa l'Agenzia, la titolarità richiesta per le società di persone non può essere solo meramente "formale", ma occorre che il beneficiario si trovi nella "condizione giuridica" di gestire concretamente l'impresa, e di esercitarne i poteri tipici del socio.

Detto ciò, l'Amministrazione riconosce che anche il trasferimento della sola nuda proprietà potenzialmente può rientrare nel perimetro delle ipotesi di esenzione previste dalla legge, ma a condizione che il nudo proprietario acquisti realmente il ruolo sostanziale di socio, e che quindi disponga dei poteri necessari a proseguire l'attività d'impresa e a determinare le scelte societarie.

Dall'analisi dei patti di famiglia del caso specifico, però, le Entrate rilevano che il padre, pur trasferendo formalmente le quote, anzitutto mantiene l'usufrutto delle stesse, ma soprattutto che lo stesso conserva i poteri decisionali e di gestione delle società. Le clausole utilizzate, infatti, evidenziano il mantenimento della direzione effettiva dell'impresa in capo al padre, non il trasferimento in capo ai figli. Nel caso specifico, quindi, a parere dell'Agenzia delle Entrate, non si realizza quel vero passaggio generazionale che rappresenta la ratio dell'articolo 3, comma 4-ter, del Tusc.

In conclusione, quindi, l'Agenzia, richiamando anche recente giurisprudenza, conclude specificando che l'agevolazione si applica solo quando il trasferimento consente la continuità effettiva dell'attività imprenditoriale in capo ai discendenti.



IL DIRITTO DI ABITAZIONE SULLA CASA DI RESIDENZA FAMILIARE PER IL CONIUGE SEPARATO SUPERSTITE **(Cass. Civ., sentenza n.18000 del 4 giugno 2026)** **avv. Massimo Perini**

Come noto il codice civile riconosce al coniuge superstite, il diritto di abitazione vitalizio sulla casa adibita a residenza di famiglia che fosse di proprietà esclusiva del coniuge premorto, o in comproprietà tra quest'ultimo e il coniuge superstite.

Il punto allora è questo: se venuto a mancare il coniuge titolare della casa di famiglia i due coniugi sono separati senza addebito, viene riconosciuto tale diritto a coniuge superstite?

Secondo una parte consolidata della Giurisprudenza di legittimità no, in quanto, tra i vari effetti, la separazione comporta il venir meno dell'obbligo di coabitazione.

Arriva però sul punto la presente pronuncia, con la quale gli Ermellini, confermando precedente giurisprudenza (vedasi sent. n. 22566/2023), si posizionano nettamente su un cambio di paradigma rispetto alla diversa e contrapposta posizione.

I Giudici del Palazzaccio, infatti, con la Sentenza n. 18000/2026, sulla lettera dell'articolo 540 comma 2 del codice civile, si esprimono a favore del riconoscimento dei diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano anche al coniuge superstite separato senza addebito.

Evidenziamo che l'indirizzo giurisprudenziale prevalente ha sempre interpretato il concetto di "casa adibita a residenza familiare" di cui all'art. 540 comma 2 c.c. quale sinonimo di "residenza comune al momento dell'apertura della successione", ritenendo quindi che il conseguimento dei diritti di abitazione e di uso presupponesse necessariamente che il coniuge superstite fosse ancora convivente con il coniuge deceduto nella casa familiare alla apertura della successione.

Seguendo questo orientamento, ne conseguirebbe inevitabilmente che in mancanza del requisito oggettivo della convivenza nei casi di pregressa separazione, andrebbe esclusa la possibilità di estendere i diritti ex art. 540 comma 2 c.c. anche al coniuge superstite separato senza addebito.



IL DIRITTO DI ABITAZIONE SULLA CASA DI RESIDENZA FAMILIARE PER IL CONIUGE SEPARATO SUPERSTITE **(Cass. Civ., sentenza n.18000 del 4 giugno 2026)**

avv. Massimo Perini

I giudici di legittimità hanno però cambiato rotta, affermato che i diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano, ex art. 540 comma 2 c.c., competono anche al coniuge separato senza addebito, eccetto il solo caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata abbandonata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento con l'originaria destinazione familiare.

Nel sostenere tale tesi, i giudici di legittimità precisano:

-l'art. 540 comma 2 c.c. non annovera la convivenza tra i coniugi fra i presupposti per l'attribuzione dei diritti ivi contemplati;

-l'art 548 c.c. parifica i diritti successori del coniuge separato senza addebito a quelli del coniuge separato, senza esclusioni di sorta.

La Sentenza in commento, quindi, facendo proprio il principio suesposto, apre le porte ad un nuovo netto cambio di paradigma.



IMPRESA GESTITA DA UN SOLO CONIUGE DI COMUNIONE DEI BENI

(Cass. Civ., sez.II, sent. n. 21412 del 23 giugno 2026)

dott. Gianni Fuolega

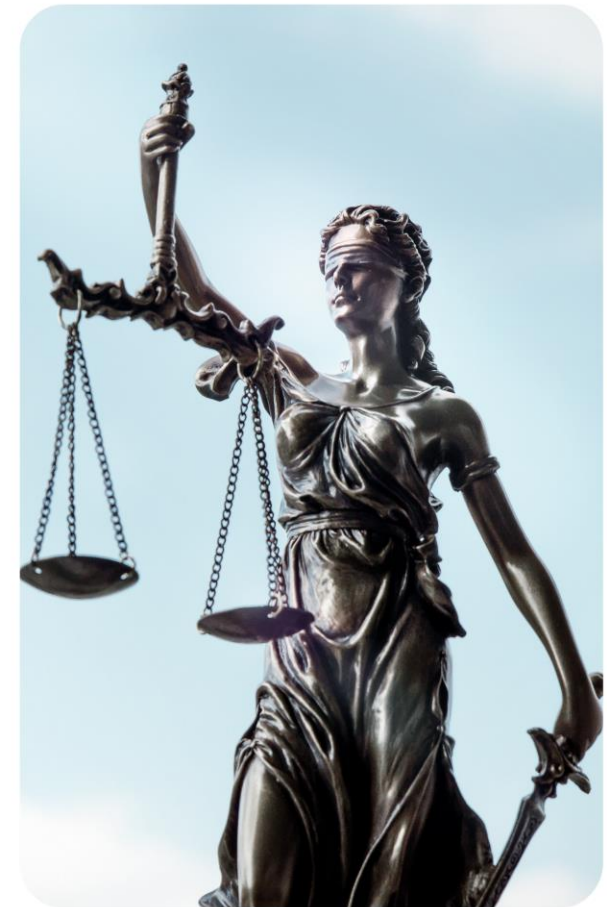
La Corte di Cassazione interviene su una tematica sempre particolarmente delicata, ossia quella relativa alle attività imprenditoriali costituite o continuate in costanza di regime di comunione dei beni tra coniugi, e le relative conseguenze in caso di cessazione della comunione.

Andando a sintetizzare al massimo, il problema oggetto di contesa nel caso specifico riguardava un'attività imprenditoriale portata avanti dal marito durante il matrimonio con la moglie in regime di comunione dei beni. La contesa verteva attorno alla titolarità dell'azienda e, quindi, i diritti sulla stessa da riconoscere alla moglie in seguito alla separazione tra i coniugi. Orbene, dopo due precedenti gradi di giudizio, approdati avanti alla Suprema Corte, partendo dal presupposto che era appurato che l'attività era rientrata nella comunione tra coniugi (de residuo, non immediata), si trattava di stabilire i diritti patrimoniali della moglie.

Riportiamo di seguito la massima che cristallizza il provvedimento degli Ermellini: *«In ipotesi di impresa riconducibile a uno solo dei coniugi e costituita dopo il matrimonio, ricadente nella cd. comunione de residuo, al momento dello scioglimento della comunione legale, all'altro coniuge spetta un diritto di credito pari al 50% del valore dell'azienda, quale complesso organizzato, determinato al momento della cessazione del regime patrimoniale legale, al netto delle eventuali passività esistenti alla medesima data».*

I Giudici di legittimità nel motivare la loro pronuncia hanno richiamato l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 15882/2022, che poggia sulla finalità della regola di cui all'art. 178 c.c.(comunione de residuo), attraverso la quale il legislatore ha inteso temperare diversi principi di rango costituzionale: la tutela della famiglia (art. 29 Cost.), l'uguaglianza tra coniugi (art. 3 Cost.), la libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) e la remunerazione del lavoro (art. 35 Cost.).

I Giudici della Cassazione spiegano che l'art. 178 c.c. contempla una forma di "comunione differita", che consente quindi al coniuge imprenditore, durante la vigenza del regime patrimoniale legale, di mantenere una piena autonomia gestionale, libera disponibilità dei beni e di investimento degli utili. Ma allo stesso tempo, al momento dello scioglimento della comunione legale, i beni destinati all'impresa, gli utili e gli incrementi devono essere considerati valori rientranti nella comunione dei beni.



Kleros TEAM



MASSIMO DORIA



GIANNI FUOLEGA



MASSIMO PERINI



ELISA BOSCARATO



MARTINA DORIA



GLORIA ROSSETTI



GIULIA CIGNA



MARTINA BOSCOLO



ALESSANDRO BIANCHIN

Kleros TAX & LEGAL NETWORK





community@kleros.it

www.kleros.it

Numero Verde
800 33 02 33



Il documento è soggetto a revisione, correzione ed integrazione, ed è ad uso esclusivo dei partecipanti della Kleros Community.

Il documento non potrà essere riprodotto o modificato in tutto o in parte senza il consenso scritto di Kleros srl - Milano - P.Iva 01752100931 che lo ha ideato e creato.

- Copyright 2020 Kleros srl - sono riservati tutti i diritti a termine di legge -